

CAPITOLATO D'ONERI
Utilizzazione forestale
Lotto Val Sorba
Comune di Rassa (VC)

Sommario

Art. 1 – Ente proprietario	2
Art. 2 – Forma di vendita	2
Art. 3 – Prezzo e modalità di vendita	2
Art. 4 – Materiale legnoso in vendita	2
Art. 5 – Documenti di riferimento	3
Art. 6 – Requisiti delle imprese partecipanti.....	3
Art. 7 – Modalità di pagamento	4
Art. 8 – Deposito cauzionale	4
Art. 9 – Consegna del lotto.....	5
Art. 10 – Durata delle operazioni di utilizzazione	5
Art. 11 – Normativa forestale	5
Art. 12 – Modalità di esecuzione del taglio.....	5
Art. 13 – Contrassegnatura e modalità di intervento.....	5
Art. 14 – Vie di esbosco e piazzali.....	6
Art. 15 – Utilizzo della viabilità esistente e pista ciclabile	6
Art. 16 – Superfici non utilizzabili	7
Art. 17 – Area Natura 2000	7
Art. 18 – Periodi di esecuzione dei lavori.....	7
Art. 19 – Area di protezione in località Alpe Sorba	7
Art. 20 – Residui di lavorazione	8
Art. 21 – Penalità.....	8
Art. 22 – Responsabilità dell'impresa e gestione delle lavorazioni	8
Art. 23 – Sospensione delle operazioni per condizioni meteorologiche o del terreno	9
Art. 24 – Passaggi su proprietà di terzi	9
Art. 25 – Fine lavori e collaudo finale	9

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ente proprietario

Il Comune di Rassa pone in vendita il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato Lotto Val Sorba, costituito dalle particelle forestali B20, D32 e D37 del Piano Forestale Aziendale delle proprietà comunali, redatto dal Dott. For. Simone Lonati.

Il lotto è localizzato lungo il versante della Val Sorba interessato dalla pista ciclabile che conduce verso l'Alpe Sorbella.

Gli elaborati tecnici allegati costituiscono parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 – Forma di vendita

La vendita del lotto boschivo avviene mediante asta pubblica secondo le modalità stabilite nel bando di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più elevata rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Le imprese partecipanti alla procedura di vendita dichiarano di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio del lotto boschivo secondo quanto previsto dal bando di gara.

Con la partecipazione alla procedura, le imprese si intendono a tutti gli effetti informate delle condizioni del soprassuolo, della viabilità e delle modalità operative di utilizzazione forestale.

Non saranno pertanto ammesse contestazioni derivanti da una presunta mancata conoscenza dello stato dei luoghi.

Art. 3 – Prezzo e modalità di vendita

La vendita del lotto boschivo avviene a corpo, sulla base della superficie forestale complessiva delle particelle costituenti il lotto.

Il prezzo a base d'asta è determinato in euro 20.000, ritenuto congruo in relazione alle condizioni operative del lotto e ai costi di utilizzazione.

Il prezzo di aggiudicazione si riferisce pertanto all'intero lotto, indipendentemente dal volume effettivamente ritraibile dal soprassuolo.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento e il trasporto del legname a propria cura e spese senza poter pretendere compensi o indennizzi per eventuali differenze tra i quantitativi stimati e quelli effettivamente ottenuti.

Art. 4 – Materiale legnoso in vendita

Il lotto denominato Lotto Val Sorba è costituito dalle particelle forestali B20, D32 e D37 del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Rassa.

La superficie lorda complessiva del lotto è pari a circa 40,28 ettari.

La stima economica del lotto è stata effettuata tenendo conto dei dati del Piano Forestale Aziendale, opportunamente corretti sulla base di verifiche di campo.

In particolare si evidenzia che:

- la superficie effettivamente utilizzabile risulta inferiore rispetto a quella teorica indicata dal PFA, per la presenza diffusa di affioramenti rocciosi, aree a forte pendenza e porzioni non accessibili ai mezzi di esbosco;
- una porzione del lotto, in corrispondenza dell'area di Alpe Sorba, svolge funzione di protezione e risulta soggetta a limitazioni al taglio;
- le condizioni stazionali e la presenza di massi e paleofrane determinano una riduzione della possibilità di intervento e un incremento dei costi di utilizzazione;
- l'esbosco risulta condizionato dalla necessità di utilizzo della viabilità esistente, con limitazioni operative e obblighi di ripristino.

Alla luce di tali elementi, il volume effettivamente ritraibile ed economicamente valorizzabile risulta significativamente inferiore a quello teorico.

Il quantitativo di materiale legnoso effettivamente ritraibile potrà differire dalle stime riportate negli allegati tecnici senza che ciò possa costituire motivo di revisione del prezzo di aggiudicazione.

La qualità del materiale legnoso non è garantita; eventuali difetti del legname quali carie, cavità, cipollature, difetti di forma o altre alterazioni non potranno costituire motivo di contestazione o richiesta di riduzione del prezzo.

Le quantità di legname riportate negli elaborati tecnici hanno valore puramente indicativo e non costituiscono elemento contrattuale della vendita, che avviene a corpo secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato.

Art. 5 – Documenti di riferimento

Costituiscono parte integrante del presente capitolato:

- elaborati tecnici e/o estratti dal PFA delle proprietà del Comune di Rassa
- cartografia delle particelle forestali
- bando di gara.

Art. 6 – Requisiti delle imprese partecipanti

Possono partecipare alla procedura di vendita le imprese forestali iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente. Sono ammesse anche imprese iscritte agli Albi forestali di altre Regioni o Province autonome purché sia dimostrata l'equivalenza dei requisiti.

È ammessa la partecipazione in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), purché almeno una delle imprese componenti sia in possesso dei requisiti richiesti e iscritta all'Albo delle imprese forestali.

Non potranno essere ammesse alla procedura imprese che risultino inadempienti nei confronti del Comune di Rassa per precedenti utilizzazioni forestali o per altri rapporti contrattuali.

L'impresa aggiudicataria è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale.

È fatto divieto di cessione del lotto.

L'impresa potrà avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, di altre imprese o operatori per l'esecuzione di singole lavorazioni, purché in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla normativa vigente.

In caso di impiego di altre imprese o operatori, l'aggiudicatario è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune di Rassa, indicando i soggetti coinvolti e le lavorazioni affidate. Il Comune provvederà a informare il tecnico forestale incaricato.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria resta unica responsabile nei confronti del Comune per:

- il rispetto del presente capitolato
- eventuali danni arrecati
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Rassa non assume alcun ruolo di coordinamento delle attività di cantiere né responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 7 – Modalità di pagamento

L'aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

- 50% dell'importo entro 15 giorni dalla consegna del lotto;
- il restante 50% entro dodici mesi dalla consegna del lotto.

Il prezzo di aggiudicazione si intende riferito all'intero lotto boschivo. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione.

Il mancato completamento, totale o parziale, delle operazioni di utilizzazione forestale non dà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o riduzione del prezzo a favore dell'aggiudicatario.

Art. 8 – Deposito cauzionale

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione del lotto, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 50% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà svincolata al termine delle operazioni di utilizzazione e a seguito della verifica di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Consegna del lotto

La consegna del lotto avverrà a seguito di sopralluogo congiunto con il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, un rappresentante del Comune di Rassa, il tecnico forestale incaricato, i Carabinieri forestali competenti per territorio.

Nel verbale di consegna saranno indicate le condizioni del lotto, la viabilità di accesso e ogni altra informazione utile all'avvio delle operazioni di utilizzazione forestale.

Dalla data di sottoscrizione del verbale decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Durata delle operazioni di utilizzazione

Le operazioni di utilizzazione forestale dovranno essere ultimate entro 36 mesi dalla data di consegna del lotto.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Comune di Rassa per motivate ragioni tecniche o climatiche.

B) DISCIPLINARE TECNICO DI UTILIZZAZIONE

Art. 11 – Normativa forestale

L'utilizzazione dovrà essere eseguita nel rispetto:

- del Regolamento forestale della Regione Piemonte;
- della L.R. 4/2009;
- del D.Lgs. 34/2018;
- delle disposizioni del Piano Forestale Aziendale del Comune di Rassa.

Art. 12 – Modalità di esecuzione del taglio

Le operazioni di utilizzazione forestale dovranno essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del presente capitolato.

L'abbattimento delle piante dovrà essere effettuato in modo da evitare danni al soprassuolo residuo, alla rinnovazione naturale e al suolo.

Le ceppaie dovranno essere realizzate il più possibile rasenti al terreno e comunque di altezza contenuta, fatte salve esigenze di trattenuta di massi.

Dovranno essere rigorosamente rispettate le piante destinate al rilascio, evitando danneggiamenti durante le operazioni di abbattimento ed esbosco.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella direzione di caduta delle piante, al fine di limitare i danni al soprassuolo e alle infrastrutture esistenti.

Art. 13 – Contrassegnatura e modalità di intervento

La contrassegnatura delle piante è stata effettuata su specifiche aree campione distribuite all'interno del lotto, rappresentative delle condizioni strutturali del soprassuolo.

Nelle aree campione le piante destinate al rilascio sono state contrassegnate mediante un anello di vernice di colore arancione sul fusto.

Nelle restanti porzioni del lotto l'intervento dovrà essere eseguito adottando criteri analoghi a quelli applicati nelle aree campione, nel rispetto degli obiettivi selvicolturali previsti dal Piano Forestale Aziendale. In particolare gli interventi dovranno essere orientati al miglioramento strutturale dei popolamenti e all'avvio o al proseguimento dei processi di disetaneizzazione delle faggete.

In ogni caso dovrà essere rispettata la copertura minima del soprassuolo prevista dal Regolamento forestale della Regione Piemonte per gli interventi intercalari nelle fustaie. Nella scelta delle piante da abbattere dovrà essere privilegiato il mantenimento della stabilità e della copertura del soprassuolo forestale.

Art. 14 – Vie di esbosco e piazzali

Le operazioni di esbosco dovranno avvenire preferibilmente utilizzando la viabilità e i tracciati esistenti.

Non è consentita l'apertura di nuove piste di esbosco o l'ampliamento di quelle esistenti senza preventiva autorizzazione del Comune di Rassa e nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali vie di esbosco temporanee e piazzole di deposito del legname dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento forestale della Regione Piemonte.

Al termine delle operazioni di utilizzazione tutte le vie di esbosco e le aree di deposito utilizzate dovranno essere ripristinate in modo da garantire la stabilità del terreno e la corretta regimazione delle acque, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento forestale della Regione Piemonte.

Art. 15 – Utilizzo della viabilità esistente e pista ciclabile

L'accesso al lotto avviene mediante la pista esistente della Val Sorba, attualmente utilizzata anche come percorso ciclopedonale.

L'impresa aggiudicataria potrà utilizzare tale viabilità per le operazioni di utilizzazione forestale e per il transito dei mezzi necessari alle operazioni di esbosco.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità del percorso da parte dell'utenza.

L'impresa è responsabile della gestione della sicurezza lungo il tracciato durante lo svolgimento delle operazioni forestali e dovrà adottare tutte le misure necessarie a prevenire situazioni di pericolo per terzi, compresa l'eventuale segnalazione temporanea dei lavori e la regolazione del passaggio nei tratti interessati dalle operazioni.

Al termine di ogni stagione di lavoro la pista dovrà essere ripristinata e resa nuovamente percorribile nelle condizioni originarie.

Al termine definitivo delle operazioni di utilizzazione forestale l'impresa dovrà provvedere al completo ripristino della viabilità utilizzata, eliminando eventuali danni arrecati al piano viabile, alle opere di regimazione delle acque e alle pertinenze del percorso.

Art. 16 – Superfici non utilizzabili

La superficie del lotto indicata negli elaborati tecnici rappresenta l'estensione complessiva delle particelle forestali interessate dall'intervento.

In ragione delle condizioni morfologiche del versante, della presenza di affioramenti rocciosi, massi instabili o di altre situazioni che possano compromettere la sicurezza delle operazioni, alcune porzioni del lotto potranno risultare non operativamente utilizzabili.

Tali limitazioni non costituiscono motivo di revisione del prezzo di aggiudicazione.

Art. 17 – Area Natura 2000

Il lotto ricade all'interno della ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Artogna, Sorba e Gronda".

Le operazioni di utilizzazione dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza del Piano Forestale Aziendale e delle eventuali indicazioni impartite dall'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Art. 18 – Periodi di esecuzione dei lavori

Le operazioni di taglio, concentramento ed esbosco dovranno rispettare il periodo di sospensione degli interventi selvicolturali previsto dalle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte.

In particolare:

- oltre 1000 m di quota gli interventi sono sospesi dal 1° maggio al 15 luglio.

Durante tali periodi potranno essere eventualmente posate le linee di gru a cavo purché ciò non comporti l'abbattimento di alberi.

Le utilizzazioni dovranno invece essere interrotte per tutto il mese di agosto.

Art. 19 – Area di protezione in località Alpe Sorba

Nella porzione di lotto situata a monte dell'area denominata Alpe Sorba, individuata nella Particella Forestale n. 20, il soprassuolo svolge funzione di protezione nei confronti degli edifici sottostanti in quanto vegeta su depositi di paleofrana e in presenza di massi affioranti o instabili.

In tale area è vietato l'abbattimento di piante che svolgono funzione di stabilizzazione del versante o di trattenuta dei massi.

Gli interventi selvicolturali dovranno pertanto essere limitati alle sole operazioni compatibili con il mantenimento della funzione di protezione del soprassuolo.

Art. 20 – Residui di lavorazione

I residui derivanti dalle operazioni di utilizzazione forestale (ramaglia, cimali, porzioni di tronco non utilizzate) potranno essere:

- esboscati e allontanati dal lotto per eventuale valorizzazione commerciale; oppure
- distribuiti o sistemati in andane sul terreno.

Qualora non vengano esboscati, i residui dovranno essere sistemati in modo ordinato, evitando accumuli eccessivi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento forestale della Regione Piemonte.

Dovrà essere evitato l'abbandono disordinato di ramaglie sulle piste di esbosco, nei fossi o in corrispondenza della rinnovazione naturale.

Art. 21 – Penalità

Per le seguenti infrazioni alle prescrizioni del presente capitolato sono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) euro 10 per ogni giorno di esecuzione dei lavori prima della consegna del lotto o prima del versamento del deposito cauzionale o del prezzo di aggiudicazione;
- b) euro 5 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte;
- c) per ogni pianta destinata al rilascio che venga abbattuta, stroncata o danneggiata in modo tale da richiederne l'abbattimento, l'aggiudicatario dovrà corrisponderne al Comune il valore, espresso in €/q; la stima del peso sarà effettuata dal tecnico incaricato in sede di rilievo danni, il prezzo di macchiatico è stimato sin d'ora in 3,00 €/q.
- d) euro 20 per ogni cumulo di ramaglia lasciato in bosco in difformità da quanto previsto dal presente capitolato;
- e) euro 250 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza autorizzazione o non ripristinato al termine dei lavori;
- f) per ogni ara o frazione di ara di rinnovazione naturale distrutta o danneggiata sarà applicata una penale di euro 10 se il danno è ritenuto inevitabile e di euro 20 se il danno è ritenuto evitabile.

La valutazione definitiva dei danni e delle penalità sarà effettuata in sede di collaudo.

Art. 22 – Responsabilità dell'impresa e gestione delle lavorazioni

Il Comune di Rassa interviene esclusivamente in qualità di ente proprietario del bosco e soggetto venditore del lotto forestale.

L'organizzazione e la gestione delle operazioni di utilizzazione forestale, comprese le modalità operative del cantiere, l'impiego dei mezzi e delle attrezzature e la gestione della sicurezza durante i lavori, sono interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa all'esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname.

Né il Comune né il tecnico incaricato dallo stesso assumono il ruolo di direzione lavori o di coordinamento delle attività di cantiere e non rispondono di eventuali danni a persone, cose o infrastrutture derivanti dalle operazioni di utilizzazione forestale.

Resta fermo l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di operare nel rispetto della normativa vigente in materia forestale, ambientale e di sicurezza sul lavoro.

Art. 23 – Sospensione delle operazioni per condizioni meteorologiche o del terreno

Le operazioni di utilizzazione forestale dovranno essere sospese qualora le condizioni meteorologiche o lo stato del terreno possano provocare danni al soprassuolo forestale, alla rinnovazione naturale o compromettere la stabilità del suolo.

In particolare le operazioni di esbosco non dovranno essere effettuate in presenza di terreno saturo d'acqua o in condizioni tali da provocare solchi profondi o fenomeni di erosione.

In tali casi l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sospensione delle operazioni e darne comunicazione al Comune di Rassa.

Il Comune potrà inoltre disporre la sospensione temporanea delle operazioni qualora rilevi condizioni tali da compromettere la stabilità del terreno o la conservazione del soprassuolo forestale.

Le operazioni potranno riprendere solo quando le condizioni del terreno lo consentano.

Art. 24 – Passaggi su proprietà di terzi

Qualora per le operazioni di esbosco si rendesse necessario utilizzare passaggi o piazzali su proprietà di terzi, gli accordi dovranno essere direttamente stipulati dall'impresa aggiudicataria con i proprietari interessati.

Il Comune di Rassa non assume alcuna responsabilità né onere in merito.

Art. 25 – Fine lavori e collaudo finale

Al termine delle operazioni di utilizzazione forestale l'impresa aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta al Comune di Rassa.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori il Comune, tramite il tecnico forestale incaricato, provvederà ad effettuare il sopralluogo di verifica delle operazioni di utilizzazione forestale e l'eventuale rilievo dei danni.

Il sopralluogo sarà effettuato previo avviso all'impresa aggiudicataria, che potrà presenziare alle operazioni di verifica.

Eventuali danni al soprassuolo forestale, alla rinnovazione naturale, alla viabilità o ad altre componenti del bosco saranno valutati dal tecnico incaricato secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità eventualmente applicate dovranno essere corrisposte dall'impresa aggiudicataria prima del rilascio del certificato di collaudo.

A seguito della verifica dell'avvenuto pagamento delle penalità e del rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, il tecnico incaricato rilascerà il certificato di collaudo delle operazioni di utilizzazione forestale. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà a seguito del rilascio del certificato di collaudo.

Con il rilascio del certificato di collaudo il lotto boschivo rientra nella piena disponibilità del Comune di Rassa.

Restano ferme le competenze degli organi di vigilanza forestale e ambientale in materia di controllo sul rispetto della normativa vigente.